



Ordinanza Sindacale	N°	08	Del	12 marzo 2021
OGGETTO	Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Individuazione aree, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02-03-2021. Divieto di stazionamento.			

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall' art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che i D.P.C.M. degli ultimi mesi, pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTI i dati epidemiologici rilevati sul territorio comunale da parte delle Autorità Sanitarie competenti che indicano, anche nell'ambito scolastico, un costante incremento giornaliero di casi di positività al COVID-19;

ATTESO che l'art. 11, comma 1, del DPCM del 03 marzo 2021, recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19 sull'intero territorio nazionale consente, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

RAVVISATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree anche ad elevata concentrazione di persone, così da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale;

RITENUTO di dover procedere, in coerenza con la ratio che ha ispirato i provvedimenti emergenziali sopra richiamati, adottare provvedimenti riguardo a quei fenomeni che possono produrre elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

AVUTO riguardo dell'esito dell'incontro operativo straordinario svoltosi nella sede municipale in data odierna;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale,

VISTO il D.lgs. 267/2000, TUEL:

- Art. 50, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- Art. 54, comma 4, che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento, che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento in determinate zone del centro urbano;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare provvedimenti di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, attuando misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, al fine di limitare il pregiudizio per la collettività;

ORDINA

Per motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, per costituirne parte integrante e sostanziale, **a far data dal 13 marzo 2021 al 6 aprile 2021, IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO**, per tutta la giornata, nelle sotto indicate vie e piazze del territorio comunale, al fine di evitare l'assembramento di persone, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso dagli uffici pubblici, esercizi commerciali e produttivi aperti e a tutte le attività consentite, nonché alle abitazioni private, avendo cura di rispettare l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell'uso dei dispositivi di sicurezza individuale:

- Via Paolo Borsellino;
- Piazza San Francesco;
- Via Giovanni Falcone, da via Purati a via Mamiani;
- Piazza Emanuela Loi;
- Via Vittorio Emanuele.

AVVERTE

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative viene inviata in copia:

- Alla Prefettura di Palermo;
- Alla Questura di Palermo;
- Comando Gruppo Guardia di Finanza di Termini Imerese
- Al Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caltavuturo;
- ASP di Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 12 marzo 2021



IL SINDACO
F.to Salvatore DI CARLO